

LE COSTITUZIONI DELL'ESTONIA



LE COSTITUZIONI DELL'ESTONIA

La popolazione ugro-finnica degli estoni, dopo essere stata dominata alternativamente dai popoli danesi e slavi passò definitivamente nel 1721 alle dipendenze dei russi, sotto i quali rimase fino al 12 aprile 1917 quando il Governo provvisorio russo emanò una legge sull'autonomia estone, e la Dieta estone, eletta l'8 luglio, elaborò, con un atto del 15 novembre 1917, una prima Costituzione. Senonchè i baroni baltici di origine tedesca, costituenti in quell'epoca la classe dominante, aprirono poco dopo la strada alle truppe tedesche che occuparono il territorio quasi per intero. Da allora fino al 1919 il nuovo Stato dovette sostenere lotte su lotte poichè, non ancora ricacciati i tedeschi, il territorio estone fu occupato da truppe bolsceviche. Pur perdurando questa confusione, un governo provvisorio presieduto da Päts proclamava il 24 febbraio 1918 la indipendenza dell'Estonia; però, solo il 23 aprile 1919 si poteva eleggere una Assemblea Costituente che desse vita organica al nuovo Stato.

L'Assemblea incaricò della compilazione di un progetto di Costituzione una Commissione di quattordici membri appartenenti ai sei maggiori partiti e della quale facevano parte due donne: la Commissione fu presieduta prima da *J. Polska*, poi da *Andekopp*. Essa presentò in un primo tempo uno schema di Costituzione provvisoria che, sottoposto all'Assemblea nazionale il 21 maggio 1919, andò in vigore il 6 luglio dello stesso anno. In seguito, il 27 maggio 1920, fu presentato all'Assemblea il progetto definitivo che, dopo un vivace di-

* Si legga: FRANCESCO AGRO: *L'esperienza costituzionale estone* - Roma, 1946 (volume n. 19 della collana *Testi e documenti costituzionali* promossa dal Ministero per la Costituente).

battito, fu approvato il 15 giugno 1920. Le prime elezioni si ebbero nel gennaio del 1921, dopo che la Costituzione era entrata in vigore il 12 dicembre 1920.

Esaminiamo ora le caratteristiche della Costituzione del '920.

L'Estonia è una repubblica indipendente aconfessionale. La determinazione del territorio è rimessa ad accordi internazionali.

La struttura dello Stato è unitaria, ma assai sviluppato vi è il principio del « *self-governement* » e pertanto molto ampie sono le autonomie locali.

L'aspetto però più importante della Costituzione estone del 1920 è quello che riguarda i poteri del popolo, e di converso quelli del governo.

Infatti l'espressione dell'articolo 1 della Costituzione: « *Il potere sovrano è nelle mani del popolo* » ha qui un significato ed un valore particolare in quanto non rappresenta una retorica affermazione, ma esprime la realtà vera, quale scaturisce dalle norme costituzionali.

Il popolo infatti domina in modo assoluto sia l'Assemblea che il governo, e ciò per mezzo: del *referendum*, della iniziativa popolare, della elezione dell'Assemblea.

Quanto al *referendum* esso è di due tipi: obbligatorio e volontario. È obbligatorio in due casi: qualora si tratti di riformare la costituzione e qualora si tratti di sentire il parere del popolo su di un progetto legislativo respinto dall'Assemblea. Possono partecipare al *referendum* tutti i cittadini senza distinzione alcuna che abbiano superato i 20 anni.

La norma giuridica ha per unica fonte la legge la quale deve essere votata dall'Assemblea e promulgata dall'Ufficio dell'Assemblea, dopo di che viene pubblicata sul « *Giornale ufficiale* ». Qualora su domanda di un terzo dei membri dell'Assemblea la promulgazione sia stata rinviata di due mesi, la legge può essere sottoposta a *referendum* su domanda di venticinquemila elettori: è questo il caso del *referendum* volontario.

Qualsiasi gruppo di cittadini può presentare all'esame del-

l'Assemblea un progetto di legge purchè esso sia accompagnato da almeno 25.000 firme.

Sono sottratte al *referendum* e all'iniziativa popolare le leggi finanziarie (bilancio, prestiti di Stato, imposte, ecc.) le dichiarazioni di guerra, i trattati di pace, la proclamazione dello stato d'assedio, i trattati internazionali, la mobilitazione.

In alcuni casi si applicarono in Estonia il *referendum* e l'iniziativa popolare e precisamente: nel 1922 il partito populista-cristiano presentò all'Assemblea un progetto sulla istruzione religiosa, corredato dalle necessarie firme: l'Assemblea respinse il progetto che però, sottoposto a *referendum*, venne approvato.

Nel 1926 il partito socialista presentò un altro progetto pure corredato dalle firme necessarie, riguardante l'indennizzo da concedere ai proprietari dei terreni espropriati. L'Assemblea però non discusse il progetto poichè l'ufficio dell'Assemblea (il quale ha il compito di esaminare preliminarmente i progetti che vengono presentati ad essa) ritenne che si trattasse di materia finanziaria e pertanto in base all'articolo 34, che esclude le leggi finanziarie dall'iniziativa e dal *referendum*, respinse il progetto.

Accanto al popolo, o per meglio dire, direttamente dipendente dal popolo, è l'Assemblea Nazionale la quale ha per competenza la formazione della legge e la discussione di determinati problemi quali il bilancio dello Stato, i prestiti pubblici, i trattati internazionali, ecc. L'Assemblea è formata da 100 membri eletti secondo un sistema di rappresentanza proporzionale con facoltà di scelta. Organo essenziale dell'Assemblea è l'Ufficio dell'Assemblea il quale ha per compito specifico, come si è accennato più sopra, la promulgazione delle leggi e il controllo sulla presentazione dei progetti di legge all'Assemblea per iniziativa popolare.

Secondo *Ast*, relatore del progetto della Costituzione, « la concentrazione del potere esecutivo nelle mani di una persona rappresenterebbe una diminuzione dei poteri sovrani del popolo ». E' questa la ragione per cui nella Costituzione estone del 1920 è stato contemplato un tipo di governo a forma

collegiale che garantisce nel modo migliore l'equilibrio tra l'attività governativa e la volontà popolare. Il potere esecutivo pertanto risiede nel governo, collegialmente considerato e composto dal Decano dello Stato e dai Ministri.

Assai complessa e di non facile definizione è la figura del *Decano dello Stato (Riigivanen)* il quale, pur rappresentando la Repubblica estone e avendo un potere di direzione, coordinazione e controllo sull'attività dei Ministri, non può tuttavia, dato lo spirito della Costituzione estone, considerarsi il Capo dello Stato. Egli è infatti un Presidente del Consiglio che ha in più talune prerogative speciali, quali quella della rappresentanza internazionale. Quanto ai suoi rapporti con i ministri egli è da considerare un *primus inter pares* per quel che riguarda le deliberazioni del Consiglio, ma invece un *primus omnium* per quel che riguarda il controllo e la coordinazione della attività dei ministri.

Un'altra caratteristica essenziale della Costituzione estone è che il Governo può essere disciolto in seguito a un voto di sfiducia dell'Assemblea, e sia il Decano dello Stato che i ministri possono essere accusati di prevaricazione dall'Assemblea stessa e essere sottoposti a giudizio della Corte Suprema.

Fa pure parte del Governo, ma in posizione subordinata, il *Segretario dello Stato* il quale è posto a capo della Cancelleria di Stato ed ha il compito di sorvegliare l'esecuzione degli atti di governo.

Il potere giudiziario è esercitato da giudici elettivi e non: questi ultimi sono nominati dalla Corte Suprema, i cui membri sono scelti dall'Assemblea Nazionale. Il potere di grazia è devoluto al governo.

Il servizio militare è obbligatorio e il comando delle forze armate che in tempo di pace è in mano al governo, viene da questo trasferito, in caso di guerra, ad un Comandante in Capo.

LA LEGGE COSTITUZIONALE
DELLA REPUBBLICA D'ESTONIA
DEL 15 GIUGNO 1920

Riproduciamo le norme fondamentali della prima Costituzione estone, che ne dichiarano le principali caratteristiche: democrazia semidiretta e governo assembleare:

Art. 27. — La Nazione esercita la sovranità a mezzo dei cittadini che godono del diritto di voto. Sono elettori i cittadini in età di venti anni compiuti e che hanno la nazionalità estone da un anno almeno.

Art. 28. — Limiti al diritto di voto.

Art. 29. — Il popolo esercita il diritto sovrano: 1) con il referendum; 2) con l'iniziativa legislativa e 3) con l'elezione dei membri dell'Assemblea Nazionale.

Art. 30. — Quando un terzo dei membri dell'Assemblea Nazionale ne farà domanda, le leggi da essa adottate non sono promulgate se non due mesi almeno dopo la loro votazione. Se, in questo tempo, 25.000 cittadini che godono il diritto del voto domandano un referendum sull'adozione o il rigetto di queste leggi la loro promulgazione dipenderà dai risultati del referendum.

Art. 31. — Il diritto d'iniziativa legislativa permette a 25.000 cittadini che godono del diritto del voto, di domandare l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge. Questa domanda deve essere indirizzata all'Assemblea Nazionale sotto forma di progetto di legge. L'Assemblea può votare questo progetto o respingerlo. Nell'ultimo caso, il progetto è sottoposto a referendum per essere adottato o respinto dal popolo. Se la maggioranza dei cittadini votanti si pronuncia in favore del progetto esso acquista forza di legge.

Art. 32. — Quando il popolo abbia respinto una legge adottata dall'Assemblea Nazionale o adottata una legge respinta da essa, si procederà alle nuove elezioni nel termine massimo di settantacinque giorni dal referendum.

Art. 33 — Norme sul referendum.

Art. 34 — Materie sottratte al referendum.

Art. 35 — *L'Assemblea Nazionale esercita il potere legislativo in qualità di rappresentante del popolo.*

Art. 36 — *L'Assemblea Nazionale si compone di 100 membri eletti sulla base della rappresentanza proporzionale a suffragio universale, uguale, diretto e segreto.*

L'Assemblea Nazionale ha il diritto di aumentare il numero dei suoi membri, ma la legge che decide questo aumento non può produrre effetto che per le elezioni successive.

L'elezione dell'Assemblea Nazionale sarà regolata da una legge organica speciale.

Sono elettori ed eleggibili all'Assemblea Nazionale i cittadini titolari del diritto di voto.

Art. 53 — *L'Ufficio dell'Assemblea Nazionale è competente a promulgare le leggi votate da essa.*

Art. 55 — *L'Assemblea Nazionale esercita per mezzo delle istituzioni che sono create dallo Stato a questo fine, il suo controllo sull'attività economica degli esercizi e delle imprese dello Stato e sulla gestione del bilancio dello Stato.*

Art. 56 — *I membri dell'Assemblea Nazionale hanno il diritto di interrogare il Governo nelle sedute dell'Assemblea. Quando una interrogazione è deposta da un quarto del numero dei membri dell'Assemblea Nazionale, il Governo è tenuto a rispondere.*

Art. 57 — *Il Governo della Repubblica esercita il potere esecutivo in Estonia.*

Art. 58 — *Il Governo si compone del Decano dello Stato e dei Ministri.*

Il numero di questi ultimi, le loro attribuzioni e le regole particolari sulla spedizione degli affari sono fissati da una legge speciale.

Art. 59 — *L'Assemblea Nazionale nomina il Governo e accetta le sue dimissioni. Quando un ministro è dimissionario, le sue funzioni sono svolte fino alla nomina di un nuovo*

ministro da un altro membro del Governo designato dal Governo stesso.

Art. 60 — Il Governo della Repubblica dirige la politica estera ed interna dello Stato, veglia all'integrità esterna, al mantenimento della sicurezza interna dello Stato, all'esecuzione delle leggi.

Il Governo:

- 1) stabilisce il progetto del bilancio delle entrate e delle spese e lo presenta al voto dell'Assemblea Nazionale;
- 2) nomina e revoca i funzionari militari e civili, quando la legge non ha deferito questo diritto ad un'altra autorità;
- 3) conclude nel nome della Repubblica Estone i trattati con gli Stati stranieri e li sottopone alla ratifica dell'Assemblea Nazionale;
- 4) dichiara la guerra e conclude la pace con il consenso dell'Assemblea Nazionale;
- 5) dichiara lo stato di assedio per tutto il territorio o per una parte di esso e sottopone questa misura alla ratifica dell'Assemblea Nazionale;
- 6) sottopone i progetti di legge e dei regolamenti complementari all'Assemblea Nazionale;
- 7) emana i decreti e le ordinanze in conformità alle leggi;
- 8) decide dei ricorsi in grazia.

Art. 61 — Il Decano dello Stato rappresenta la Repubblica Estone, dirige e coordina l'attività del governo della Repubblica, presiede le sedute del Governo ed ha diritto di domandare conto dei suoi atti a ciascun ministro.

Art. 62 — Il Governo della Repubblica designa uno dei suoi membri per la supplenza eventuale del Decano dello Stato.

Art. 65 — Il Governo della Repubblica deve godere la fiducia dell'Assemblea Nazionale. Il Governo o i membri del Governo ai quali l'Assemblea Nazionale ha rifiutato formalmente la sua fiducia devono dimettersi.

Art. 66 — Tutti gli atti del Governo debbono essere firmati dal Decano dello Stato, il Ministro responsabile della loro esecuzione e il Segretario di Stato.

Art. 67 — Il Decano dello Stato e i ministri non possono essere accusati di prevaricazione che in seguito ad una decisione dell'Assemblea Nazionale e non possono essere giudicati che dalla Corte Suprema di giustizia.

*DALLA COSTITUZIONE DEL 1920
ALLA COSTITUZIONE DEL 1937*

La forma di governo quale scaturisce dalla Costituzione estone del 1920 presenta notevoli vantaggi che però sono puramente teorici ed infatti, ben presto, si rivelarono gli inconvenienti insiti nella Costituzione. Soprattutto ebbe grandissimo rilievo il danno che derivava dalla assenza di un Capo dello Stato che potesse unificare in sè i poteri dello Stato e potesse coordinare le varie attività dei diversi organi dello Stato.

Da questa considerazione nacque la legge del 19 marzo 1929, la quale, pur mantenendo inalterata nelle sue linee generali la figura del Decano dello Stato, dava a questi delle prerogative maggiori lentamente avviandosi verso una forma che abbandonò decisamente la collegialità. Infatti il Decano dello Stato ebbe con la legge del 1929 la facoltà di proporre la sostituzione dei ministri all'Assemblea e di opporsi all'esame delle loro proposte.

Un passo decisivo verso una riforma radicale si ebbe però solo con la legge del 16 ottobre 1933 entrata in vigore il 24 gennaio 1934. In essa infatti al *Riigivanen* fu sostituito il Presidente della Repubblica il quale aveva le seguenti prerogative:

- a) irresponsabilità politica;
- b) facoltà di nominare e revocare i ministri;
- c) diritto di partecipare quale presidente alle sedute del Gabinetto;
- d) diritto di indire le elezioni e di chiudere anticipatamente le sessioni parlamentari;
- e) nomina dei funzionari civili e militari; sottoscrizione dei trattati; comando delle forze armate; diritto di grazia; e, importantissima, facoltà di emanare regolamenti e decreti legge;

f) nomina dei giudici di Stato nonchè dei giudici non elettivi;

g) promulgazione delle leggi votate dall'Assemblea.

Pur permanendo quindi il *referendum* e l'iniziativa popolare, si è giustamente osservato come la Costituzione estone del 1933 rappresenti un deciso passo verso la concezione totalitaria dello Stato, dato il prepotere che il Presidente della Repubblica esercita sul potere legislativo e su quello giudiziario.

Il passaggio dalla democrazia per così dire eccessiva della Costituzione del 1920 al quasi totalitarismo della Costituzione del 1933 non poteva condurre che alla ricerca di una forma di governo che evitasse gli eccessi dell'una e dell'altra Costituzione. Tale intento è stato ottenuto mediante la Costituzione emanata il 3 settembre 1937 ed entrata in vigore il 2 gennaio 1938.

Secondo questa Costituzione, lo Stato estone è ancora una Repubblica indipendente aconfessionale (art. 1 e 14) ed è mantenuto ancora l'ampio sistema delle autonomie locali.

Profonde invece sono le modifiche riguardanti il *referendum* e l'iniziativa popolare: quest'ultima è stata del tutto abolita poichè l'iniziativa è di competenza esclusiva del Presidente della Repubblica. Quanto al *referendum*, esso può essere indetto solo dal Presidente della Repubblica qualora egli lo giudichi necessario.

Oltre la legge votata dall'Assemblea è promulgata dal Presidente della Repubblica sono ammessi dei decreti legge, emanati dal Presidente, nel periodo che intercorre tra la chiusura e l'apertura della sessione parlamentare.

Come si vede, la sovranità popolare che secondo l'art. 35 sarebbe esercitata dal popolo, è in questo caso una pura affermazione retorica, poichè il potere legislativo ed il potere esecutivo sono sottratti al controllo popolare e solo eccezionalmente la volontà popolare può direttamente trasformarsi in legge. D'altra parte però non si ha qui, come nella Costituzione del 1933, una predominanza del potere esecutivo, poichè accanto al Presidente della Repubblica sono pre-

viste una Camera dei Deputati e un Consiglio Nazionale, i quali debbono essere sentiti prima che una norma giuridica abbia vigore di legge. Inoltre il Congresso dell'Assemblea Nazionale (composto dalla Camera dei Deputati e dal Consiglio Nazionale riuniti) può porre in stato di accusa il Presidente della Repubblica durante l'esercizio delle sue funzioni « *per delitti contro il potere supremo dello Stato e nel caso di alto tradimento* » (art. 45).

Quanto al Governo esso è formato dal Primo Ministro e dai Ministri ed esercita il potere esecutivo.

Esso è nominato e revocato dal Presidente della Repubblica: qualora la Camera dei Deputati abbia espresso la propria sfiducia al Governo il Presidente può o revocare il governo (o il membro del Governo verso il quale sia stata espressa la sfiducia della Camera dei Deputati) o sciogliere la Camera e indire delle nuove elezioni. Se però la nuova Camera esprimerà ancora la propria sfiducia al Governo, questo dovrà essere senz'altro revocato: la revoca del Primo Ministro, comporta la revoca dell'intero governo.

Quanto al potere giudiziario, esso è esercitato da giudici nominati dal Presidente della Repubblica: i giudici sono indipendenti e inamovibili.

La difesa nazionale infine dipende direttamente dal Presidente della Repubblica che nomina il capo delle forze armate sia in guerra che in pace. Il servizio militare è obbligatorio. La proclamazione dello stato d'assedio è fatta dal Presidente della Repubblica.

Ecco il testo degli articoli più importanti della Costituzione del 1937.

Art. 1 — L'Estonia è una Repubblica sovrana ed indipendente, dove la suprema autorità dello Stato risiede nel popolo.

Art. 34. — Il popolo estone esercita il potere supremo dello Stato attraverso i suoi cittadini che godono del diritto di voto.

Art. 35. — Il potere dello Stato è esercitato dal popolo:

- 1) con l'elezione del Presidente della Repubblica in conformità all'art. 40;*
- 2) con l'elezione della Camera dei Deputati;*
- 3) con l'elezione dei corpi rappresentativi degli enti locali autonomi, conformemente all'art. 123;*
- 4) con il referendum.*

Art. 38. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.

Egli personifica l'unità del potere dello Stato ed è il rappresentante dello Stato. Egli vigila alla integrità esterna ed alla sicurezza interna dello Stato, prende cura del benessere generale del popolo e provvede al mantenimento dell'ordine.

Art. 39. — Oltre alle altre attribuzioni previste dalla legge costituzionale, il Presidente della Repubblica:

- 1) accredita gli agenti diplomatici della Repubblica presso le potenze estere e dà il gradimento a quelli delle potenze estere presso la Repubblica;*
- 2) nomina e revoca gli alti funzionari;*
- 3) nomina e revoca, in via di prerogativa, i capi servizio del personale addetto alla Presidenza della Repubblica;*
- 4) emana regolamenti in conformità alle leggi;*
- 5) esercita, in via di prerogativa, la sorveglianza sull'attività delle istituzioni dello Stato e sulle altre istituzioni di diritto pubblico;*
- 6) conferisce, in via di prerogativa, le decorazioni dello Stato, onorifiche e di merito;*
- 7) decide le questioni la cui risoluzione gli è affidata dalla legge.*

Art. 40. — Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni.

Può essere designato come candidato ogni cittadino che goda del diritto di voto e di età non inferiore ai quarantacinque anni.

I candidati alla Presidenza della Repubblica sono designati, mediante scrutinio segreto, come segue:

- 1) un candidato dalla Camera dei Deputati;*
- 2) un candidato dal Consiglio Nazionale;*
- 3) un candidato dall'Assemblea dei delegati, eletta dai*

Corpi rappresentativi dei governi locali autonomi, e che si compone di ottanta delegati eletti dai corpi rappresentativi delle comunità autonome rurali e di quaranta delegati eletti dai corpi rappresentativi delle comunità autonome urbane.

Fra i candidati così designati, il Presidente è eletto dal popolo per suffragio universale ed a voto eguale, diretto e segreto. È dichiarato eletto alla Presidenza della Repubblica il candidato che ha raccolto il maggior numero di suffragi. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato d'età maggiore. L'elezione deve aver luogo entro il termine di venti giorni a partire dalla data di designazione dei candidati.

Se non è proposto che un solo candidato, sarà convocata dal Presidente della Camera dei deputati una riunione comune delle tre istituzioni che hanno designato tale candidato. Ove il candidato designato riunisca allo scrutinio segreto di questa riunione un numero di voti pari almeno ai tre quinti del numero complessivo dei membri che debbono prendere parte alla riunione, egli è proclamato eletto alla Presidenza della Repubblica e non ha luogo la consultazione popolare.

La legge determina nei particolari la procedura per la designazione dei candidati alla Presidenza della Repubblica e per l'elezione del Presidente della Repubblica.

Art. 41. — Il Presidente della Repubblica entra in carica dopo aver prestato avanti al Congresso della Assemblea nazionale il seguente giuramento: « Io N. N., nell'assumere per volontà del popolo le funzioni di Presidente della Repubblica, giuro solennemente di difendere costantemente la legge costituzionale e le leggi della Repubblica d'Estonia, di esercitare equamente ed imparzialmente l'autorità che mi è delegata e di consacrare tutte le mie forze ed il meglio della mia intelligenza ad adempiere fedelmente agli obblighi della

mia carica nell'interesse della Repubblica e del popolo estone ».

I poteri del Presidente della Repubblica cessano con l'entrata in carica del nuovo Presidente.

Art. 42. — Le decisioni e gli altri atti del Presidente della Repubblica sono validi se portano la firma del Presidente della Repubblica e sono controfirmati dal Primo Ministro e dal ministro competente. Di questi atti e decisioni è responsabile politicamente il Governo della Repubblica, ed i ministri che hanno apposto la loro controfirma lo sono del pari per gli affari di loro competenza, assumendo soprattutto la responsabilità della costituzionalità e legalità di questi atti e decisioni.

Non necessitano di controfirma le decisioni e gli atti emanati dal Presidente della Repubblica, conformemente alla legge costituzionale, in via di prerogativa.

Art. 43. — L'esercizio delle funzioni di Presidente della Repubblica è incompatibile con ogni altro impiego od attività professionale.

Il membro dell'Assemblea nazionale eletto Presidente della Repubblica cessa di appartenere all'Assemblea nazionale al momento della sua entrata in carica quale Presidente della Repubblica.

Art. 44. — L'ammontare dell'indennità presidenziale è determinata per legge. Questa non può essere modificata se non rispetto al Presidente che verrà eletto alle elezioni successive.

Il Presidente della Repubblica uscente dalla carica è dotato di una pensione pari ai tre quarti dell'indennità goduta.

Art. 45. — Il Presidente della Repubblica non può essere posto in istato di accusa durante l'esercizio delle sue funzioni, se non per decisioni del Congresso dell'Assemblea Nazionale, per delitti contro il potere supremo dello Stato e nel caso di alto tradimento.

Del pari, la messa in istato di accusa del Presidente della Repubblica dopo la cessazione dalla carica, per i suddetti

delitti e per i delitti commessi nell'esercizio delle sue prerogative, non può aver luogo che per decisione del Congresso dell'Assemblea Nazionale.

In entrambi i casi l'iniziativa della messa in istato di accusa non appartiene che alla maggioranza del numero legale dei membri che compongono l'Assemblea nazionale. La messa in istato di accusa è decisa al Congresso con la maggioranza di tre quarti del numero totale dei membri componenti l'Assemblea nazionale. La causa è istruita e giudicata dalla Corte di Stato.

In caso di messa in istato di accusa del Presidente della Repubblica durante l'esercizio delle sue funzioni, il Collegio elettorale di cui all'art. 46 elegge un Presidente supplente, incaricato dell'esercizio delle funzioni del Presidente sino al passaggio in giudicato della sentenza che pronunzi l'assoluzione del Presidente, o che dichiari inammissibile l'azione penale o sino all'entrata in carica del nuovo Presidente della Repubblica. Il Presidente supplente non può ordinare nè le elezioni d'una nuova Camera dei deputati nè la formazione d'un nuovo Consiglio Nazionale.

Se la Corte di Stato assolve il Presidente della Repubblica o dichiara inammissibile l'azione penale iniziata, si procede immediatamente all'elezione d'una nuova Camera dei deputati ed alla formazione d'un nuovo Consiglio Nazionale. Se la Corte di Stato condanna il Presidente della Repubblica si procede immediatamente all'elezione d'un nuovo Presidente della Repubblica.

La legge determina i particolari dell'accusa e della istruttoria.

Art. 46. — Se la Presidenza della Repubblica è vacante, se il Presidente della Repubblica è legalmente impedito ad esercitare le sue funzioni, il Primo ministro assume le funzioni di Presidente della Repubblica ed affida le funzioni di Primo Ministro al Primo Ministro supplente.

Se la Presidenza della Repubblica si rende vacante prima del periodo legale, si procede al più presto alla elezione di un nuovo Presidente della Repubblica.

Se l'impedimento legale all'esercizio delle funzioni di Presidente della Repubblica abbia avuto una durata ininterrotta superiore ai sei mesi, il Collegio elettorale può decidere di fare procedere all'elezione d'un nuovo Presidente.

Se, in tempo di guerra, la Presidenza della Repubblica si rende vacante, ovvero se l'impedimento legale all'esercizio delle funzioni di Presidente della Repubblica sia durato ininterrottamente per più di tre mesi, il Collegio elettorale procede immediatamente all'elezione del Presidente supplente della Repubblica anche prima del termine di sei mesi.

Il Collegio elettorale si compone: del Primo Ministro, del Comandante in capo delle Forze Armate, del Presidente della Camera, del Presidente del Consiglio Nazionale e del Presidente della Corte di Stato. Il collegio elettorale è convocato dal Primo Ministro, o per propria iniziativa, o su richiesta di almeno tre membri, fra i quali — in tempo di guerra — il Comandante in Capo delle Forze Armate. Il funzionamento del Collegio elettorale è definito nei suoi particolari dalla legge.

I poteri del Presidente supplente della Repubblica si iniziano con la prestazione del giuramento solenne avanti al Collegio elettorale ed hanno termine con l'entrata in funzione del nuovo Presidente della Repubblica.

Il Primo Ministro, che abbia assunte le funzioni di Presidente della Repubblica, non ha il diritto di ordinare le elezioni d'una nuova Camera dei Deputati, nè di formare un nuovo Consiglio Nazionale.

Art. 47. — Accanto al Presidente della Repubblica siede il Cancelliere di Giustizia, nominato dal Presidente in via di prerogativa.

Il Cancelliere di Giustizia ha per attribuzione la sorveglianza della legalità degli atti degli organi e delle istituzioni dello Stato e degli altri istituti di diritto pubblico. Egli riferisce al Presidente sulla sua attività, sulle irregolarità scoperte e sulle misure prese, e presenta, a titolo informativo, delle relazioni sulla propria attività alla Camera dei deputati ed al Consiglio nazionale.

Durante l'esercizio della carica, il Cancelliere di Giustizia gode di tutti i diritti riconosciuti dalle leggi ai Ministri. Egli prende parte alle sedute del Governo della Repubblica con voto consultivo.

Le attribuzioni del Cancelliere di Giustizia e le forme della sua attività sono definite nei particolari dalla legge.

Art. 48. — Il Governo della Repubblica esercita il potere esecutivo.

Oltre alle altre attribuzioni previste dalla legge costituzionale, il Governo della Repubblica:

- 1) esercita in tutti i campi la politica dello Stato;*
- 2) vigila all'esecuzione delle leggi;*
- 3) fa proposte al Presidente della Repubblica sulle materie di competenza di quest'ultimo, salvo sulle questioni formanti oggetto di prerogativa presidenziale;*
- 4) prende le misure necessarie per l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente della Repubblica;*
- 5) decide delle questioni il cui regolamento gli è affidato dalla legge.*

Art. 49. — Il Governo della Repubblica si compone del Primo Ministro e dei Ministri.

I Ministeri sono istituiti per provvedere all'organizzazione dei vari rami dei servizi pubblici.

I particolari dell'ordinamento del Governo sono regolati dalla legge.

Art. 50. — Il Governo della Repubblica, od i suoi membri, sono nominati e revocati dal Presidente della Repubblica, in via di prerogativa.

La revoca del Primo Ministro comporta le dimissioni dell'intero Governo.

La nomina e la revoca d'un membro del Governo della Repubblica hanno luogo su proposta del Primo Ministro.

Art. 51. — Al momento d'entrare in funzione i membri del Governo della Repubblica prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica di osservare la legge

costituzionale e le altre leggi e di adempiere fedelmente ed imparzialmente ai doveri della carica.

Si considera entrato in funzione il Governo, o il membro di esso, subito dopo la prestazione del giuramento.

Il Governo della Repubblica esce di carica con l'entrata in funzione d'un nuovo Governo della Repubblica.

I membri del Governo della Repubblica, considerati singolarmente, escono di carica per decisione del Presidente della Repubblica.

Art. 52. — Il Primo Ministro rappresenta il governo della Repubblica, dirige ed unifica l'attività di questo, presiede alle sue sedute, può domandar conto ai Ministri dei loro atti e dare loro direttive per la loro attività.

Su proposta del Primo Ministro, il Presidente della Repubblica gli designa un supplente fra i Ministri.

Se il Primo Ministro ed il suo supplente sono impediti ad esercitare le loro funzioni l'esercizio spetta al membro più anziano in età del Governo della Repubblica.

Art. 53. — Il Ministro dirige il Ministero cui è preposto, regola le questioni che sono di sua competenza ed adempie a tutti gli altri obblighi derivantigli dalla legge, nei limiti di questa.

Il Presidente della Repubblica ha il diritto di nominare dei ministri senza l'incarico della gestione d'un Ministero.

Se per malattia od altro impedimento il Ministro si trova provvisoriamente nell'impossibilità di esercitare le sue funzioni, il Presidente della Repubblica, su proposta del Primo Ministro, ne affida l'esercizio ad altro Ministro.

Art. 56. — Se il Presidente della Repubblica assiste alla seduta del Governo della Repubblica, questa è da lui presieduta.

Il Presidente della Repubblica può chiedere al Governo della Repubblica ed ai singoli Ministri relazioni sugli affari di loro competenza.

Il Presidente della Repubblica può invitare il Governo della Repubblica ed i singoli Ministri a consultazioni.

Art. 57. — E' istituita presso il Governo della Repubblica la Cancelleria di Stato diretta dal Segretario di Stato. Il Segretario di Stato esercita le sue funzioni sotto la sorveglianza del Primo Ministro. Egli è nominato in via di prerogativa dal Presidente della Repubblica.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Segretario di Stato gode di tutti i diritti riconosciuti dalle leggi ai Ministri.

Le attribuzioni del Segretario di Stato e della Cancelleria di Stato sono definite dalla legge.